



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038*

ORIGINALE

Registro Generale n. 20

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 DEL 27-07-2021

**Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI E FRONDE PULIZIA E
MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA
CONFINANTI CON LE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio

IL Sindaco

Richiamata la nota U- 0442471 del 13/07/21 pervenuta da ANAS S.p.a. -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta ed acquisita al prot. comunale n. 6770/2021, con la quale si segnala la necessità di emissione di apposito atto di diffida nei confronti dei proprietari frontisti della Strada Statale n. 229 del “Lago d’Orta” sul territorio comunale l'adozione degli opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti, atti ad eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione instabile, invitando nel caso di specie quest' Amministrazione ad adottare eventuali atti di propria competenza;

Considerato che, si è constatata la presenza di alberi e arbusti anche lungo le strade comunali con rami sporgenti sulla sede stradale che possono compromettere la visibilità e rendere difficoltosa la fruibilità della sede stradale e in caso di eventi meteorologici causare possibili interruzioni della circolazione stradale dovute a sradicamenti o cadute di rami;

Verificato che i proprietari dei fondi confinanti con “TUTTE” le strade pubbliche sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e della circolazione stradale:

- ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada - D.L.vo n. 285/1992 e s.mm.ii. - "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le piantagioni e le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglia di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";
- ai sensi dell'art. 31 del Codice della Strada - D. Lvo n. 285/1992 e s.mm.ii - " i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

Considerato che, con frequenza sempre maggiore, le recenti e copiose piogge in tutto il territorio regionale e nazionale, hanno prodotto fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione delle sedi stradali con acqua e fango, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di caduta di alberature e rami, con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità;

Accertato che i fenomeni sopra specificati, oltre che all'intensità degli eventi atmosferici (pioggia, vento e neve) possono essere causati:

- Dalla occlusione come dalla mancata o scarsa manutenzione o regimazione degli scoli privati o pubblici adiacenti le proprietà private (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione infestante con pregiudizio per il libero deflusso delle acque;
- Da lavori di aratura dei terreni agricoli che si estendono fino ai margini delle strade e/o delle scarpate con danno delle stesse;
- Dalla eliminazione dei fossi con modifica del sistema di regimazione delle acque;
- Dalla presenza di alberature e siepi vive invadenti, i marciapiedi e/o di piante radicate sul ciglio stradale e/o in proprietà privata che risultano ammalorate e suscettibili di caduta, di rami pendenti sulla sede stradale, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche;

Ritenuto che al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità, occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua, nonché dei fossati e dei canali presenti sul territorio comunale;

Ritenuto inoltre che, al fine di garantire la incolumità pubblica di pedoni e di veicoli, occorre verificare e garantire la stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica e privata di uso pubblico;

Rilevato che eventuali cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici vigenti), nonché la rimozione immediata di piante pericolanti e delle zolle o altro materiale della lavorazione dei campi;

Ritenuto di non dover procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della L 241/1990 e ss.mm.ii., data la generalità dei destinatari a cui è indirizzato il presente provvedimento;

Ritenuto che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi degli art. 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico degli Enti Locali";

Vista la l. 24/02/1992 n.225 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

Visti

- il D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. "codice della strada" art 3-29-30-31 ed il D.Lgs. 495/1992 e ss.mm.ii. " regolamento di esecuzione" relativo;
- Il Codice civile, art 868 -892-894-895-896-897;
- I regolamenti comunali di Polizia Urbana e Polizia Rurale vigenti;

ORDINA

A tutti proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc) confinanti con corsi d'acqua sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel comune di Fontaneto D'Agogna ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi,

- **di provvedere in maniera continuativa, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'esigenza, alla manutenzione dei terreni incolti, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e canali che tracimando potrebbero cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;**
- **Alla manutenzione delle siepi, taglio dei rami e delle alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti alle strade e/o marciapiedi ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;**

E DI PROVVEDERE

Secondo le disposizioni regolamentari in materia e per il tratto di propria competenza:

1. Alla verifica e messa in sicurezza, taglio ove è necessario, di tutti gli esemplari arborei, arbustivi e rami (alberi inclinati verso la strada, stato vegetativo critico, infestate da vegetazione rampicante), in stato di pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza, ricadenti nella fascia di almeno 3 metri dal confine stradale e comunque anche le alberature al di fuori della fascia indicata che, per dimensioni e posizione, presentano un potenziale pericolo in termini di caduta per la pubblica via, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia oltre che alla rimozione degli esemplari già caduti;
2. Al continuo monitoraggio di tutti gli esemplari che, nelle suddette posizioni, non vengono abbattuti;
3. Alla manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e scarpate stradali, sia a monte che a valle delle medesime, in modo tale da impedire franamenti e cedimenti o altri danni alla strada e sue pertinenze, con l'esecuzione, ove occorre, di opere di mantenimento;

4. A garantire la corretta regimazione delle acque attraverso il mantenimento ed alla pulizia dei fossi nei terreni agricoli coltivati e incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e lungo le strade pubbliche in modo da evitare, anche nei casi di piogge intense e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione con fango ed acqua delle sedi stradali e pubbliche, il cedimento di scarpate con invasione della viabilità pubblica e dei corsi d'acqua, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla popolazione ed il grave pregiudizio della pubblica incolumità e sicurezza, in particolare con l'esecuzione di tutte le normali pratiche agricole, adeguate alla conformazione, tipo ed uso del terreno da mantenere sempre in buono stato di efficienza;
5. Ad effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi ed alberi di proprietà privata e, durante le nevicate, allo sgombero della neve nei tratti prospicienti la proprietà privata;
6. A conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
7. tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea in modo da non restringere o danneggiare le strade di pubblico transito e relative pertinenze;
8. tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica e/o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria e quando restringono la larghezza utile delle carreggiate sulle strade di pubblico transito;
9. Rimuovere alberi piantati in terreni laterali, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che cadano sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, nonché alberi in cattivo stato fito-sanitario o alberi secchi o cariati.
10. Evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento di ceppi di alberi che sostengono le ripe, per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale;

E' fatta salva ogni altra disposizione in merito a distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia, anche non espressamente richiamata dalla presente Ordinanza.

AVVERTE

Che le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;

che qualora dalle inadempienze delle disposizioni sopra specificate, possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza, ovvero in caso di ostinata inadempienza, anche a seguito di diffida, o durante le attività di controllo, prevenzione ed accertamento, venga ravvisato il potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti fruitori delle strade di pubblico transito, l'Amministrazione Comunale procederà senza ulteriore avviso ad attivarsi con azioni di tutela ed ingerenza straordinaria che si possono concretizzare anche con l'esecuzione coattiva degli interventi necessari con rivalsa di spese nei confronti dei proprietari o soggetti aventi titolo inadempienti

che è assolutamente vietato procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti o dissecanti non espressamente autorizzati dall'autorità competente;

che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, fossi, scarpate ecc.. deve essere rimosso a cura e spese degli interessati e trasferito "a rifiuto" secondo le vigenti disposizioni normative in materia;

di premurarsi, per l'esecuzione di quanto sopra ordinato, dell'apposito titolo abilitativo, autorizzazione o comunicazione da parte degli Enti competenti qualora previsto dalle vigenti disposizioni in materia anche nel caso che gli interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione dai competenti uffici;

qualora il proprietario lo ritenga opportuno potrà presentare "perizia asseverata", a firma di tecnico abilitato (Dott. agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante ricadenti nella fascia di rispetto sopra indicata;

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente atto, sempre che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dagli art. 29,30,31 del D.Lgs. 285/1992 e alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dei luoghi adottando le procedure previste dall'art. 211 D.L.gs 285/1992, fatta salva l'attivazione degli interventi di ingerenza straordinaria attivati nei casi di indifferibile urgenza per cui non è possibile operare secondo le procedure di cui all'art. 211 del D.L.gs 285/1992 e pertanto si procederà anche ai sensi del disposto contenuto art. 75 comma 2 della L. 2248 del 20.03.1865 (all. F).

Ai trasgressori della presente ordinanza è applicabile, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 (art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.)

Che le responsabilità civili e penali dovute dalle inadempienze al presente atto e qualsiasi danno a terzi che dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto nella presente Ordinanza è a carico del privato secondo la normativa vigente ed è pertanto posto in capo al soggetto inadempiente, che dovrà versare ogni danno unitamente alle spese sostenute da parte di questa Amministrazione;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza abbia **VALIDITA' A TEMPO INDETERMINATO** e venga pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune di Fontaneto D'Agogna ed immediatamente diffusa mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Novara, ai Carabinieri Forestali dello Stato, alla Tenenza dei Carabinieri di Borgomanero, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad Anas- struttura territoriale del Piemonte e Valle d'Aosta, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione stradale faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'Articolo 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. lgs 30 Aprile 1992, n° 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495.

Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio online;

b) il responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale Elena Manfredi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
Angelini Alfio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2021 al 11-08-2021

Li 27-07-2021

IL MESSO COMUNALE
Manfredi Elena